



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE

Convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014

Indicazioni operative

La convenzione di negoziazione assistita, in linea generale, è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Per effetto della legge n.162/2014, dall'11 novembre 2014 può essere stipulata, da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi, una **convenzione di negoziazione assistita:**

- per la soluzione consensuale di separazione personale
- per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio
- per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Condizioni:

Ai sensi dell'art.6 L.162/2014 e della circolare 19/2014 del Ministero degli Interni, l'accordo tra le parti deve essere sottoscritto da almeno un avvocato per parte. Nell'accordo gli avvocati devono dare atto espressamente:

- a) di aver tentato di conciliare le parti:
- b) di averle informate in ordine alla possibilità di esperire la mediazione familiare

- c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.162/2014 gli avvocati dovranno altresì certificare:

- a) l'autografia delle firme;
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Dopo la stipula della convenzione:

- se non vi sono figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, occorre il nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della mancanza di irregolarità;
- se vi sono figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli stessi.

Ufficio ove presentare l'accordo

L'accordo dovrà essere **consegnato in originale**, da almeno uno dei due avvocati alla Segreteria affari civili della Procura della Repubblica di Frosinone sita al piano VI , stanza 611 0 610, Tel. 0775 360440/431 (responsabile Sig.ra Anna Maria Lanni – addetto Sig. Gaetano Farenti).

L'accordo in originale verrà riconsegnato, a cura della segreteria affari civili, agli avvocati unitamente a copia autentica del provvedimento del Pubblico Ministero, salvo che la Procura non ritenga di inoltrare l'atto al Presidente del Tribunale per le sue opportune valutazioni.

1) Tassazione

Al momento, salvo diverse direttive da parte del Ministero della Giustizia, non viene richiesto il versamento di alcun contributo. Per il

rilascio di copia conforme verranno applicati i costi relativi al diritto di autentica, nella seguente misura:

pagine 1-4 Euro 11.54

pagine 5-10 Euro 13.48

pagine 11-20 Euro 15,38

se le copie sono richieste con l'urgenza i costi vengono triplicati.

2) Competenza territoriale

La Procura della Repubblica di Frosinone è competente nelle ipotesi in cui nel circondario vi sia l'ultima residenza comune dei coniugi oppure la residenza di uno dei coniugi, ovvero nel caso in cui entrambi i coniugi risiedano all'estero (ex art.706 c.p.c. e art.4 L.898/1970; Cass. Civile S.U. 5293/1989).

Per la disciplina dettagliata dell'istituto si rimanda alle disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica di Frosinone con **provvedimenti del 28 novembre 2014 e del 3 luglio 2015**